COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

RESTA: Proroga del termine per la chiamata di professori universitari di ruolo. (1983),

CARCATERRA: Modifiche agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (1987). 615

PRESIDENTE 615, 616, 617, 618
CARONIA, *Relatore* 616
CAVALLOTTI 616, 618
ERMINI 616
CARCATERRA 616
LOZZA. 616
TESAURO 616
GUI. 617
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 617

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

COLITTO ed altri. Revisione e conversione di libere docenze ed istituzione di una Commissione speciale per tale revisione. (1728) 618

PRESIDENTE 618, 619
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 618

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica. (1588) . . 619

PRESIDENTE 619, 620, 621
VISCHIA, *Relatore*. 619, 621
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 619, 620
SCIORILLI BORRELLI 619, 620
PITZALIS 620

Votazione segreta:

PRESIDENTE 621

La seduta comincia alle 10,30.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Resta: Proroga del termine per la chiamata di professori universitari di ruolo (1983) e Carcaterra: Modifiche agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (1987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata di due proposte di legge: l'una di mia iniziativa: « Proroga del termine per la chiamata di professori universitari di ruolo » e l'altra dell'onorevole Carcaterra: « Modifiche agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

L'onorevole Caronia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARONIA, *Relatore*. Le proposte di legge dell'onorevole Resta e dell'onorevole Carcaterra trattano il medesimo argomento e possono essere quindi considerate come un'unica proposta. Oggetto delle due proposte di legge è la proroga del termine per la richiesta dei concorsi e per le chiamate dei professori di ruolo delle università o degli istituti di istruzione superiore.

Nella relazione alla proposta di legge Resta la proroga del termine è giustificata col fatto che sono entrati a far parte della Corte Costituzionale alcuni professori ordinari, i cui posti pertanto si sono resi vacanti al di là del termine stabilito dalla legge per le chiamate.

Poiché questo fatto incide anche sull'insegnamento, perché si dovrebbe provvedere a mezzo di incaricati, l'onorevole Resta ha ritenuto opportuno presentare una proposta di legge, che dovrebbe avere valore per questo anno scolastico, in quanto propone per l'anno accademico 1955-56, di prorogare il termine fino al 1° marzo 1956.

Io per principio sono contrario a queste proroghe di termini, perché disturbano l'andamento degli studi. In genere, quando avvengono delle vacanze durante l'anno scolastico, si provvede con incarichi conferiti a liberi docenti.

Però, nel caso speciale, trattandosi di un avvenimento del tutto straordinario, quale la nomina di alcuni professori a membri della Corte Costituzionale, si può derogare alla norma generale. Sono perciò favorevole alla proposta di legge Resta e prego la Commissione di approvarla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLOTTI. Noi, pur essendo per principio contrari alla proroga dei termini, in questo caso, data l'importanza della questione siamo favorevoli alla proposta di legge.

Però, per evitare che si stabilisca un precedente, vorremmo che la legge rispecchiasse fedelmente le ragioni da cui è stata determinata e che si dicesse, perciò, che la proroga è limitata ai posti resi vacanti dalla chiamata di alcuni professori a far parte della Corte Costituzionale.

ERMINI. Fare un riferimento *ad hominem* sarebbe troppo. Basterebbe aggiungere: « Ove concorrano motivi di urgenza ».

CARCATERRA. Nel presentare la proposta di legge a cui ha accennato il relatore, era mia intenzione di rendere stabilmente possibile il trasferimento dei professori e le richieste di concorsi a cattedre universitarie fino alla fine di febbraio. Ciò per il motivo che entro dicembre non si conosce ancora tutto il movimento avvenuto nelle università, e perché vi sono le cattedre convenzionate, le quali possono essere istituite durante il corso dell'anno.

Perciò io trasformo la mia proposta di legge in un emendamento alla proposta di legge Resta, nel senso di stabilire in via generale e non soltanto per quest'anno, che le proposte di trasferimento e di concorsi possono essere fatte entro il mese di febbraio, nell'epoca cioè in cui si può conoscere effettivamente la situazione di tutte le università.

LOZZA. Mi sto rendendo conto di una situazione, che potrebbe essere molto grave. Sono stabili le disposizioni sulla scuola preelementare; quando arriviamo alla scuola elementare già ci si comincia a muovere; alla media ci si muove di più; quando poi arriviamo all'università, il movimento diventa vorticoso.

Noi ci richiamiamo alla calma e alla ponderazione; se l'onorevole Carcaterra vuole trasformare la sua proposta di legge in un emendamento, prendiamolo pure come emendamento; ma raccomandiamo ai nostri colleghi universitari di preparare in tempo i provvedimenti, perché possiamo venire qui preparati alla discussione.

TESAURO. Mi rendo conto delle esigenze prospettate dal collega Lozza e sono d'accordo che l'*optimum* desiderabile sarebbe una disciplina omogenea e soprattutto una disciplina che desse la possibilità dell'osservanza di alcuni termini. Però l'esperienza ci insegna che l'*optimum* desiderabile non si è mai realizzato dal 1865 in poi.

Vi è una profonda diversità tra l'università e gli altri settori scolastici, diversità dovuta al fatto che si perviene all'università in modo assolutamente differente da quello con cui si perviene alla scuola elementare e alla scuola media.

Dirò all'onorevole Lozza — dopo di che egli certo sarà d'accordo col presentatore della proposta di legge — che sono in giacenza quasi tutti i concorsi che sono stati banditi. In alcuni casi v'è qualche manifestazione che potrebbe anche non essere condivisa, ma in altri casi è la forza delle cose, al di là e al di sopra della buona volontà dei commissari, che porta a delle lungaggini. Ora, è possibile che si debba negare un diritto alla nomina solo perché una commissione non ha esaurito i suoi lavori in tempo? Io credo che anche l'onorevole Lozza comprende che questa sarebbe la massima delle ingiustizie. E poiché questa situazione non si verifica affatto per la scuola elementare e per la scuola media, è evidente che

vi sia nel campo universitario una esigenza del tutto particolare.

Aggiungerò che è stata la pratica a prendere il sopravvento sulle disposizioni legislative, perché i termini inizialmente erano ordinatorî e non perentori. A poco a poco, attraverso una costruzione più o meno artificiosa, i termini sono diventati perentori. Così è avvenuto per quello relativo al bando di concorso, che è uno dei più delicati, mentre in effetti non esiste alcuna disposizione in base alla quale si possa seriamente ritenere che il termine sia perentorio.

Allora, perché si dovrebbe impedire a una Facoltà di provvedere in modo definitivo alla sistemazione di un insegnamento? Se prima non sono stati espletati i concorsi e non si è provveduto ai trasferimenti, come si può fare una richiesta di concorsi?

Per queste considerazioni sono favorevole alla proposta di legge Resta, emendata dalla proposta Carcaterra; però, trovandoci oggi già al 27 gennaio, il termine dovrebbe essere portato al 15 marzo, altrimenti emaneremmo una disposizione inoperante.

GUI. Io sono molto d'accordo con l'onorevole Lozza. Abbiamo osservato tutti che la legislazione in materia universitaria non ci lascia molto sodisfatti. L'ultimo esempio è stato quello verificatosi nella passata seduta, in cui abbiamo approvato una legge che modifica i termini di un concorso per libere docenze, mentre il concorso stesso è in pieno svolgimento; il che mi è sembrato veramente una grave irregolarità.

Anche io, perciò, pregherei di usare maggiore ponderazione e tempestività in questa materia della legislazione universitaria. Però mi pare che la proposta Resta valga a riparare degli errori che commettono i professori universitari. Perciò sono favorevole.

Sono, infatti, i professori universitari che non espletano in tempo i concorsi per le cattedre e non permettono quindi alle facoltà di chiamare i vincitori e di indire eventualmente nuovi concorsi nei termini stabiliti dalla legge. La proposta di legge Resta è motivata dal fatto eccezionale della nomina di alcuni professori a membri della Corte Costituzionale; ma ogni anno in molte facoltà si verifica che i concorsi a suo tempo banditi non sono espletati nel termine previsto dalla legge. Cosicché le facoltà stesse non possono coprire i vuoti con le persone vincitrici del concorso e devono provvedere con professori incaricati. Ne consegue una irregolarità della vita universitaria e un danno per coloro che aspirano a vincere una cattedra.

Questa proposta di legge, prorogando i termini entro i quali le facoltà possono bandire i concorsi o chiamare i vincitori dei concorsi, tende quindi ad ovviare agli inconvenienti che gli stessi professori universitari provocano nelle università, con la non tempestiva evasione dei bandi di concorso. Io credo che sia per il buon funzionamento della scuola, sia nell'interesse di coloro che aspirano a vincere una cattedra, possiamo essere favorevoli a questa proposta di legge, non soltanto per il solo caso eccezionale della nomina di professori alla Corte Costituzionale, ma anche per i casi analoghi in cui si trovano tante altre facoltà.

Pertanto, pure accettando l'invito e il monito dell'onorevole Lozza, io esprimo parere favorevole alla proposta di legge Resta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo non è evidentemente entusiasta di una legislazione frammentaria, soprattutto quando si tratta di riapertura di termini.

L'eccezionalità del provvedimento attuale è giustificata dall'eccezionalità di un fatto che non si può ripetere naturalmente ogni anno. Però, se il provvedimento viene preso, a mio giudizio non dovrebbe essere limitato; poiché sappiamo che vi sono altri casi che meritano di fruire della stessa facilitazione e, una volta che si riaprano i termini, debbono essere riaperti senza limiti.

Esporrò alcune considerazioni che sono state fatte presenti dagli uffici del Ministero.

Mentre occorre che le proposte di apertura dei concorsi siano raccolte in tempo utile, perché possano essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Superiore, in vista del bando, le nomine da conferirsi in seguito ai concorsi espletati non possono intervenire se non dopo che il Consiglio Superiore si sia pronunciato sulla regolarità degli atti del concorso stesso. Altrettanto dicasi per i trasferimenti, limitatamente all'ipotesi in cui debba pronunciarsi il Consiglio Superiore.

Ora, il prevedere il medesimo termine del 31 marzo, come è fissato dalla proposta di legge, per l'una e l'altra ipotesi — richieste di concorsi, nomine e trasferimenti — comporterebbe di necessità che la prima sezione del Consiglio superiore si riunisse due volte a brevissima distanza, perché dovrebbe tenere una adunanza anteriormente al 1° marzo per il parere sulla regolarità degli atti del concorso, e una seconda volta subito dopo il

1° marzo per la approvazione delle proposte relative all'apertura dei concorsi.

Per ovviare a questo, gli uffici ministeriali proporrebbero che venissero stabiliti due termini diversi. Inoltre, invece di andare al 15 marzo, secondo il parere espresso poco fa dall'onorevole Tesauro, si riterrebbe necessario anticipare al 20 febbraio il termine per le richieste di concorso a cattedre universitarie e lasciare al 1° marzo quello per i trasferimenti e le chiamate.

In considerazione di quanto è stato qui osservato e nella previsione che la legge non possa essere rapidamente approvata dal Senato, non credo che vi sarebbero difficoltà a spostare i due termini rispettivamente al 1° marzo e al 10 marzo. Però riterrei che non si dovesse andare oltre. In questo modo si lascerebbe un intervallo minimo tra l'uno e l'altro termine, riducendo un po' la proposta dell'onorevole Tesauro, ma accogliendo le osservazioni degli uffici ministeriali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi e per le chiamate dei professori di ruolo delle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° marzo 1956 ».

Sono stati proposti due emendamenti dell'onorevole Carcaterra e uno aggiuntivo degli onorevoli Cavallotti, Sciorilli Borrelli e Natta.

Gli emendamenti dell'onorevole Carcaterra — tratti dal testo delle sua proposta di legge — sono i seguenti:

1°) *dopo le parole* per le chiamate, *aggiungere le altre*: e per i trasferimenti;

2°) *al termine*. 1° marzo 1956, *sostituire i due termini*: 1 marzo e 10 marzo 1956.

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, nel suo concetto, salvo a procedere alla formulazione esatta della disposizione.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cavallotti e altri è il seguente:

Aggiungere alla fine dell'articolo 1: « limitatamente ai posti resi vacanti dai professori chiamati a far parte della Corte Costituzionale e ai trasferimenti conseguenti ».

CAVALLOTTI. Dagli interventi dell'onorevole Sottosegretario e dell'onorevole Gui, ho avuto la conferma che le mie osservazioni sono esatte. C'è una dissonanza completa tra la relazione alla proposta di legge e questo articolo 1. Tuttavia non voglio insistere nel mio emendamento e lo ritiro. Però io e i miei colleghi desideriamo che risulti chiaro che questa legge non deve costituire un precedente.

PRESIDENTE. Preso atto che gli onorevoli Cavallotti, Sciorilli Borrelli e Natta ritirano il loro emendamento, l'articolo 1 risulta così formulato:

« Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

S'intende che la proposta di legge dell'onorevole Carcaterra deve considerarsi assorbita.

La proposta di legge, il cui titolo sarà modificato in sede di coordinamento, sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colitto ed altri: Revisione e conversione di libere docenze ed istituzione di una Commissione speciale per tale revisione. (1728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colitto e altri: « Revisione e conversione di libere docenze ed istituzione di una Commissione speciale per tale revisione ».

Comunico che il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio della discussione di questa proposta di legge.

SCAGLIA, *Sotosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei però che il rinvio avesse il significato di un rinvio definitivo. Infatti la mia richiesta è motivata dalla speranza che si rifletta bene su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può restare stabilito che la discussione della proposta di legge viene rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica. (1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica ».

Prego il relatore, onorevole Vischia di voler riassumere i termini della questione della copertura finanziaria del disegno di legge.

VISCHIA, *Relatore*. Come è noto, il disegno di legge in esame prevede, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino alla fine dell'esercizio finanziario 1960-61, una spesa di 100 milioni per l'assegnazione di borse di studio annue dell'importo di lire 100 mila ciascuno, a favore degli orfani dei caduti in guerra o per causa di guerra o nella lotta di liberazione, che appartengano a famiglie disagiate e che seguano senza demerito gli studi universitari, secondari o artistici. La ripartizione delle somme sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso disegno di legge si prevede la spesa di 2 milioni per la compilazione, fatta a cura del Ministero della pubblica istruzione, di un volume sulla Resistenza, nonché di un opuscolo, pure sulla Resistenza, da distribuirsi agli alunni delle scuole della Repubblica.

Mentre per la prima parte la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, per la seconda parte, ha eccepito che essa è superflua, perché i due milioni in oggetto sono stati già previsti nel bilancio normale del Ministero della pubblica istruzione per cui propone di sopprimere l'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La discussione di questo disegno di legge fu rinviata appunto per il parere contrario della Commissione Finanze e tesoro sull'articolo 2. Questa Commissione osservò che i due milioni occorrenti per la compilazione del volume sulla Resistenza e per l'opuscolo si potevano trovare nelle pieghe del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Io feci presente alla IV Commissione a nome del Governo che non sembrava dignitoso che per una celebrazione come quella della Resistenza si dovesse ricorrere a un ripiego tutt'altro che opportuno e facile per il Ministero della pubblica istruzione, mentre sarebbe stato giusto stanziare una somma per questo scopo specifico.

Nel frattempo uno dei compilatori del volume, l'avvocato Mario Ferrara, è deceduto, senza che fosse stato saldato il credito di 150 mila lire che gli spettava per la sua opera. La Ragioneria dello Stato ha ora interpretato più estensivamente la legge precedente e ha provveduto ad emettere il mandato di pagamento, che attualmente è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Quindi, in considerazione che si sta effettivamente procedendo alla retribuzione di coloro che hanno collaborato alla compilazione del volume, senza bisogno di ricorrere alla disposizione dell'articolo due che era stata fatta per questo scopo, aderisco al parere della Commissione finanze e tesoro per la soppressione dell'articolo.

SCIORILLI BORRELLI. Dopo il chiarimento dell'onorevole Sottosegretario, noi siamo d'accordo per la soppressione dell'articolo 2.

Desideriamo però richiamare l'attenzione sugli inconvenienti che si sono già verificati nella assegnazione di borse di studio in base alla legge dell'agosto dell'anno scorso per quanto riguarda la ripartizione nelle singole scuole e nelle singole provincie.

Vorremmo anche raccomandare che nella campilazione del volume e dell'opuscolo, che certamente rivestono un carattere di grande importanza, sia tenuto conto non solo dei criteri di obiettività, ma anche della necessità di una larga partecipazione di studiosi di quelle forze che hanno collaborato ampiamente alla lotta della Resistenza e che ne sono i più diretti interpreti. Perché queste pubblicazioni abbiano un effettivo valore, devono essere tali da dare ai giovani una visione completa e non particolare della Resistenza.

Guardando i nomi dei collaboratori del volume si notano già delle deficienze sulle quali non posso non richiamare l'attenzione. Ci sono cose buone e notevoli, ma ci sono anche nelle parti meno importanti...

Invece non ho avuto ancora modo di vedere l'opuscolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È in corso di stampa.

SCIORILLI BORRELLI. Prego di dedicare una maggiore attenzione a questo opuscolo, tenendo conto sia dei rilievi che ho già fatto,

sia della sua importanza, che forse è superiore a quella del volume, perché esso, dato che si tratta di una ottantina di pagine, avrà certamente una maggiore diffusione nelle scuole.

Con queste considerazioni voteremo a favore del disegno di legge.

PITZALIS. Prendo la parola per chiedere una precisazione sulla frase « senza demerito », contenuta nell'articolo 1. Io desidererei che si richiedesse il « merito », e non soltanto il « senza demerito », che cioè lo studente avesse almeno la votazione di sette o di otto decimi per poter partecipare a questa gara di borse di studio.

Una volta che escludiamo tutte le altre categorie di bisognosi, dobbiamo per lo meno richiedere una precisa dichiarazione di merito; in caso diverso anche chi sarà stato promosso *sic et simpliciter* in tutte e due le sessioni, sarà senza demerito e potrà partecipare al concorso.

Vorrei perciò che nel bando di concorso fosse precisato il merito in quei coefficienti corrispondenti a quelli che noi usiamo per l'esonero dalle tasse scolastiche.

SCIORILLI BORRELLI. Il collega Pitzalis ha richiamato l'attenzione su un punto centrale. Quando io accennavo agli inconvenienti che si sono verificati nella distribuzione delle borse di studio nelle diverse scuole e nelle diverse provincie d'Italia, mi riferivo al fatto che si usavano diversi criteri per valutare le « disagiate condizioni economiche ». Vi sono dei presidi che si contentano di un certificato sui beni posseduti dallo studente, e in questo caso è facile che un giovane di 15 o 20 anni non possieda nulla. La dimostrazione dello stato di bisogno diventa quindi un gioco di bussolotti.

In secondo luogo, poiché la distribuzione delle borse di studio viene fatta per scuole, senza una commissione provinciale, avviene che alcuni istituti largheggiano nelle votazioni, mentre altri sono più severi; e si verifica così una disparità di giudizio tra scuola e scuola. Molti presidi ci hanno fatto presenti questi inconvenienti che derivano dall'applicazione della legge.

Io non sono contrario a quello che ha detto il collega Pitzalis, ma credo che non basti un cambiamento di terminologia, per eliminare gli inconvenienti. Infatti, c'è innanzi tutto una *conditio sine qua non* per partecipare al concorso, che è quella di essere orfani di caduti in guerra o nella lotta della Resistenza: poi c'è un'altra condizione, quella di appartenere a famiglie di disagiata condizione economica. Per questa seconda condizione può verificarsi quell'inconveniente a cui ho accennato, per cui dei giovani presentano certificati personali di nullatenenza...

Poi c'è la terza condizione del « non demerito ». Ma il « non demerito » è una condizione minima, perché quello che conta è la graduatoria. Tra lo studente che ha avuto il punteggio di otto decimi, sarà naturalmente preferito il secondo. Quindi, più che bizantineggiare sui termini, pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di trarre esperienza dalle mie osservazioni emanando una circolare interpretativa o modificativa della legge fondamentale, per ovviare agli inconvenienti che ho indicato.

Per queste ragioni noi vorremmo che, più che proposte di emendamenti, i quali tuttavia non ci troverebbero contrari, ci sia l'assicurazione del Governo di trovare un sistema che possa tranquillizzare, dopo l'esperienza già fatta negli ultimi due anni di assegnazione di borse di studio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono sostanzialmente d'accordo con quanto l'onorevole Sciorilli Borrelli ha osservato circa il « merito » o il « non demerito », perché certamente il punteggio sarà elemento da tener presente nella graduatoria interna, ma, una volta stabilito un certo numero di borse di studio, finché ve ne saranno di disponibili si potrà scendere anche fino alla sufficienza. Giacché la condizione tassativa è quella di essere orfani di caduti in guerra o per causa di guerra o nella lotta di liberazione; quanto al merito s'intende che è fissato dalla promozione a fine d'anno, secondo le norme generali in tutte le provvidenze di questo genere, che non vi sarebbe ragione di modificare solo in questo caso. S'intende che all'interno vale la graduatoria, per cui hanno la precedenza coloro che conseguono i voti più alti.

Quanto alle cautele a cui faceva riferimento l'onorevole Sciorilli Borrelli, il Governo può essere d'accordo su alcuni inconvenienti che ha prodotto il sistema vigente, per la diversità di criteri usati non solo tra istituto ed istituto, ma anche tra provincia e provincia. Però riesce molto difficile pensare a un sistema diverso.

Tuttavia non si desisterà dal cercare forme più perfezionate, che potranno essere suggerite dall'esperienza; quantunque sia difficile trovare un criterio che garantisca un risultato uniforme e persuasivo da per tutto, trattan-

dosi di una operazione così vasta e complessa, nella quale è necessario affidarsi alle classificazioni fatte dai vari istituti.

Terrò conto ad ogni modo le osservazioni che sono state prospettate.

VISCHIA, *Relatore*. Io suggerirei che venga stabilito per lo meno un contingente per regione, in modo da evitare l'inflazione delle borse in determinate regioni. Il contingente potrebbe anche essere fissato per province o per provveditorato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo, la somma di lire 100.000.000 per la concessione, in ogni esercizio, di 1.000 borse di studio annuali dell'importo di lire 100.000 ciascuna, a favore degli orfani dei caduti in guerra o per causa di guerra e nella lotta di liberazione, che appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e che seguano, senza demerito, gli studi universitari o secondari o artistici.

La ripartizione del contingente delle borse stabilito al precedente comma e le modalità per la loro assegnazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della publica istruzione, di lire 2 milioni, per la compilazione di un volume sulla resistenza, da pubblicarsi nel decimo anniversario della liberazione, nonché di un opuscolo, pure sulla resistenza, da distribuirsi nella stessa occasione agli alunni delle scuole della Repubblica.

La stampa del volume e dell'opuscolo sarà effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con i fondi a sua disposizione ».

La Commissione Finanze e tesoro ha proposto la soppressione di questo articolo, per i motivi già esposti. Il relatore e il Governo sono d'accordo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo è quindi soppresso.

Segue l'articolo 3:

« Alla spesa di lire 100.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 per l'occorenza di cui all'articolo 1 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per il detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa di lire 2 milioni afferente al corrente esercizio 1954-55, per l'occorrenza di cui all'articolo 2, si provvederà con il fondo di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il secondo comma di questo articolo, che si riferisce al soppresso articolo 2, deve essere anch'esso soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato:

« Alla spesa di lire 100.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 per l'occorrenza di cui all'articolo 1 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per il detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

RESTA: « Proroga del termine per la chiamata dei professori universitari di ruolo » 1983).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

e del seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della Republica ». (1588).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, De Lauro Matera Anna, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Gui, L'Eltore, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Montanari, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI